



Non si fa cenno nella sentenza alla *rilevanza del caso fortuito* cui la norma fa invece espressamente cenno laddove precisa che, salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno del trasportato è risarcito dall'assicuratore del suo vettore.

Come noto, nell'ambito del fortuito si ritiene venga compreso anche il fatto del terzo ed una puntuale applicazione di tale principio al caso in esame porterebbe a dire che in caso di corresponsabilità di detto terzo il trasportato potrebbe sostenere che a sensi dell'art. 2055 c.c. la solidarietà tra detto terzo ed il suo vettore gli consente di ottenere da quest'ultimo, rectius dal suo assicuratore, l'intero risarcimento. Ma in caso di esclusiva responsabilità del terzo l'assicuratore del vettore potrebbe sostenere che nulla è da esso dovuto per la scriminante rappresentata dal fortuito comprensivo appunto del fatto del terzo.

La Suprema Corte pare invece superare tale impostazione posto che dopo aver rilevato che l'accertamento della responsabilità è al di fuori della previsione dell'art. 141 cod. assic. in quanto la responsabilità dell'assicuratore del vettore prescinde dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, osserva che: “ In questo modo il legislatore ha voluto introdurre una disposizione che sembra volta ad impedire la spendita di risorse processuali per l'effettuazione di tale tipo di accertamento ( rinviando le questioni relative al regresso al rapporto tra le imprese assicurative coinvolte ai sensi degli artt. 141 , quarto comma e 150 del Codice della assicurazioni)”

Le prove da espletarsi in giudizio dovrebbero perciò avere il solo scopo di dimostrare che l'attore era trasportato su quel determinato veicolo coperto per la responsabilità civile autoveicoli dall'assicuratrice convenuta e che esso attore ha patito un danno.

Il fortuito che avrebbe efficacia liberatoria pare debba dunque essere limitato ad una categoria di fatti tra i quali non rientrano le condotte umane e quindi i comportamenti degli altri conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. In sostanza, il fortuito cui fa cenno la norma escluderebbe ogni riferimento al fatto del terzo limitandosi a tutte le altre ipotesi possibili. In tal senso, già si pronunciò una parte della dottrina e della giurisprudenza di merito ( v. Trib. di Torino 11/10/2007 Sez. IV Est. Carbone in Danno e resp. 2008, 349 che con accurata e convincente motivazione già era giunta a tale conclusione).

Altra questione richiamata in sentenza è relativa alle *eccezioni* che l'assicuratore convenuto intendesse far valere sulla base di clausole contrattuali.

In punto, viene richiamato un precedente della stessa sezione della Suprema Corte che precisò, con riferimento alla clausola di guida esclusiva, che anche il proprietario trasportato ha diritto, nei confronti del suo assicuratore, al risarcimento del danno alla persona causato dalla circolazione non illegale del suo mezzo “ ... essendo irrilevante ogni vicenda normativa interna e nullo ogni patto che condizioni la copertura del trasportato all’identità del conducente. “ ( Cass. Civ. Sez. III 30/8/2013 n. 19963)

Ergo l’assicuratore non potrà eccepire al trasportato la presenza di clausole contrattuali che condizionino od escludano il suo intervento. D’altronde, la Suprema Corte già aveva affermato l’inopponibilità verso il danneggiato che abbia esercitato l’azione diretta, della clausola che prevede l’inoperatività della garanzia assicurativa nel caso in cui il veicolo sia condotto da persona non munita della prescritta patente di guida, trattandosi di eccezione derivante dal contratto. ( Cass. Civ. Sez. III 27/8/2014 n. 18308)

Ulteriore considerazione che si ritiene di poter evidenziare è quella relativa al *litisconsorzio necessario*. Come è noto il comma 3 dell’art. 144 cod. assic. prevede che nel giudizio promosso con l’azione diretta contro l’assicuratore venga chiamato anche il responsabile del danno. In dottrina ed in talune decisioni di merito si è ritenuto che anche l’azione del trasportato debba essere promossa solo previa integrazione del contraddittorio con il responsabile del danno in quanto anche l’azione di cui all’art. 141 è proposta direttamente contro l’assicuratore.

La sentenza qui in commento evidenzia invece che le attrici hanno convenuto in giudizio *solo* l’assicuratore *senza* integrare il contraddittorio nei confronti del responsabile e nulla eccepisce al riguardo considerando evidentemente tale impostazione perfettamente corretta. In effetti l’art. 141 si limita a richiamare l’art. 148 e l’art. 145 imponendo evidentemente solo la procedura prevista dalla prima norma ed i termini previsti dalla seconda; il fatto che non sia stato richiamato anche l’art. 144 può perciò far pensare che quanto previsto da quest’ultima norma sia stato considerato estraneo all’azione del trasportato.

In conclusione, ci si augura che quanto ora deciso possa sveltire le azioni risarcitorie proposte dai trasportati impedendo eccezioni puramente dilatorie che troppo spesso si vedono proporre dai convenuti.